

Circol@re nr. 37 del 14 maggio2020

“DECRETO RILANCIO” LE PRINCIPALI MISURE FISCALI

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Nella serata di ieri, 13 maggio, il governo ha approvato il testo definitivo del cd. “Decreto Rilancio”. In attesa della pubblicazione del testo definitivo (che non dovrebbe discostarsi in modo significativo rispetto alle bozze rese disponibili nella giornata di ieri) si indicano nel seguito le principali misure di natura fiscale, come contenute nel comunicato stampa diffuso dal governo.

IRAP - ESENZIONE SALDO 2019 E 1° ACCONTO 2020	<p>Il decreto prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non sono tenuti al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del saldo Irap dovuto per il 2019; ▪ della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto Irap dovuto per il 2020. <p>Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici</p>
BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Soggetti interessati</u>: imprese e professionisti che operano in luoghi aperti al pubblico ▪ <u>Credito d'imposta</u>: pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e di contenimento contro l'emergenza epidemiologica ▪ <u>Limite di spesa</u>: €. 80.000 per beneficiario
CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Soggetti interessati</u>: imprese e professionisti; enti non commerciali ▪ <u>Misura del credito d'imposta</u>: 60% delle spese sostenute nel 2020 (dovrebbero rimanere invariate le tipologie di spese già precedentemente ammesse) ▪ <u>Limite di spesa</u>: €. 60.000 per beneficiario
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	<p>Il decreto-legge in commento dispone l'inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021 delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Adempimenti</p> <p>Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 633/72 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019, n. 236086.</p>

<p>BONUS 600 EURO - APRILE</p>	<p>Si prevede l'estensione al mese di aprile 2020 dell'indennità di 600 euro prevista dagli <u>artt. 27, 28 e 29</u> del del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).</p>
<p>PROFESSIONISTI INDENNITÀ 1.000 EURO</p>	<p>Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento; • iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; • non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; • che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. <p>Principio di cassa A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.</p> <p>Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professionista: presenta all'Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti. • Inps: comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione. • Agenzia delle Entrate: comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.
<p>CO.CO.CO. INDENNITÀ 1.000 EURO</p>	<p>Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.</p>
<p>LAVORATORI SPORTIVI</p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>È riconosciuta un'indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Soggetti esclusi</p> <p>Non possono usufruirne i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.</p> <p>Indennità: trattamento fiscale</p> <p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Periodo di spettanza del bonus</p> <p>Mesi di aprile e maggio 2020.</p>

	<p>Soggetto erogatore</p> <p>Sport e Salute S.p.A.</p> <p>Domanda</p> <p>Dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a., accompagnata da un'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni di cui sopra.</p> <p>Beneficiari per il mese di marzo dell'indennità ex art. 96, D.L. 18/2020 ("Cura Italia")</p> <p>L'indennità prevista dal presente decreto è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.</p> <p>Attuazione della misura</p> <p>E' affidata ad un apposito decreto ministeriale.</p> <p>Dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro</p> <p>Possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, per un periodo massimo di 9 settimane.</p>
<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</p>	<p>Il decreto prevede la concessione di contributi a fondo perduto esentasse.</p> <p>Soggetti ammessi</p> <p>Soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, nonché degli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali.</p> <p>Soggetti esclusi</p> <p>Non possono usufruire del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020; • gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bi s del TUIR; • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 , 38 o 44 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. <p>Condizioni</p> <p>Il contributo spetta esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir; • ai soggetti con un ammontare di compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir o un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al periodo d'imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro; • se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. <hr/> <p>Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.</p>

	MPORTO dei RICAIVI/COMPENSI	MISURA del CONTRIBUTO (calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019) (2)
	Non superiore a 400mila euro (1)	20 per cento
	Non superiore a 1 milione di euro (1)	15 per cento
	Non superiore a 5 milioni di euro	10 per cento
	<p>(1) Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.</p> <p>(2) Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque riconosciuto un contributo minimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 euro per le persone fisiche; • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. <p>Attuazione della norma È affidata ad un apposito provvedimento direttoriale.</p>	
CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Soggetti interessati</u>: imprenditori e professionisti (nelle ultime bozze riguardava anche gli enti non commerciali per gli immobili dell'attività istituzionale) ▪ <u>Misura</u>: 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ▪ <u>Condizione</u>: per ciascun mese deve essersi verificata una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (spetta autonomamente per ciascun mese in cui risulti verificata la condizione) ▪ <u>Immobili interessati</u>: qualsiasi immobile ad uso non abitativo strumentale per destinazione (cioè utilizzato nello svolgimento dell'attività d'impresa commerciale/agricola o professionale). ▪ <u>Ricavi/compensi 2019</u>: non superiori a €. 5.000.000 (il requisito non si applica per le strutture alberghiere) ▪ <u>Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda</u>: se comprensivi di almeno un immobile tra quelli di cui sopra (non abitativo e strumentale per destinazione) il credito d'imposta spetta in misura ridotta del 30% dei relativi canoni. ▪ <u>Aspetti fiscali</u>: il credito d'imposta (che matura solo successivamente al pagamento del canone): <ul style="list-style-type: none"> ✓ è utilizzabile sia in compensazione orizzontale nel mod. F24 che nel mod. Redditi 2021 ✓ non è imponibile Irpef/Ires nè Irap ▪ <u>Cessione del credito</u>: il credito d'imposta può essere ceduto al locatore/concedente o ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) 	
BONUS EDILI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Spese interessate</u>: spese sostenute tra il 1/07/2020 ed il 31/12/2021 ▪ <u>Interventi</u>: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ecobonus: isolamento termico interessano l'involucro esterno per più del 25% (spesa massima di € 60.000 per il numero di unità immobiliari dell'edificio); sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a pompa di calore o a condensazione classe A (inclusi impianti ibridi geotermici) anche abbinati alla installazione di specifici impianti fotovoltaici (con un particolare sistema di accumulo). Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio (o, se tecnicamente non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'APE) ✓ sismabonus (tutti gli interventi previsti dall'art. 16 DL 63/2013) ✓ installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (se effettuata 	

	<p>congiuntamente a una delle prestazioni di cui sopra)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Detrazione: nella misura del 110%
DETRAZIONI FISCALI TRASFORMAZIONE in CREDITI d'IMPOSTA SCONTO in FATTURA	<p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l'importo sotto forma di credito d'imposta; • trasformare il relativo importo in credito d'imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche). <p>Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. recupero del patrimonio edilizio, ex <u>art. 16-bis</u>, comma 1, lettere a) e b), del Tuir; 2. efficienza energetica, ex <u>art. 14</u> del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla <u>Legge 3 agosto 2013, n. 90</u>; 3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi <u>1-bis</u> e 1-ter, del D.L. n. 63/2013; 4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna; 5. installazione di impianti solari fotovoltaici; 6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
TURISMO ESENZIONE 1° RATA IMU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abolito il versamento della 1° rata dell'IMU (quota-Stato e quota-Comune) in scadenza al 16 giugno 2020 ▪ <u>Soggetti interessati:</u> possessori di immobili: <ul style="list-style-type: none"> ✓ categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) gestori delle attività ivi svolte (sono inclusi i B&B, gli agriturismi, i villaggi turistici, ecc) ✓ destinati a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e stabilimenti termali
Lotteria degli scontrini	È disposto il differimento al 1° gennaio 2021 la decorrenza della "lotteria degli scontrini".
Differimento dei versamenti	<p>L'approvazione definitiva del DL Rilancio è accompagnata da un differimento generalizzato delle imposte.</p> <p>In particolare viene disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 ▪ il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. <p>In particolare, i versamenti già sospesi ai sensi dell'articolo 18, co. 1, 2, 3, 4 5 e 6 del DL 23/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono effettuati (senza sanzioni o interessi) entro il 16 settembre 2020 ▪ in un'unica soluzione ▪ mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.
Mancata applicazione delle ritenute	<p>I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli art. 25 e 25-bis Dpr 600/73 da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 19, co. 1, DL 23/2020</p> <p>Il versamento da parte dei soggetti percipienti riprende a partire dal 16 settembre 2020, con le medesime modalità di cui sopra.</p>
La sospensione degli atti di riscossione e accertamento	<p>Il DL Rilancio, nelle ultime bozze disponibili, prevede la proroga al 16/09/2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta.</p> <p>La sospensione trova applicazione per gli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9/03/2020 e il 31/05/2020.</p>
RISCOSSIONE TERMINI "ROTTAMAZIONE E-TER" - "SALDO E STRALCIO"	<p>Attraverso alcune modifiche all'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione; • che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di

Art. 165	<p>accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5);</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il versamento di tutte le rate della "rottamazione-ter" e c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la "tolleranza" di 5 giorni di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018); • l'eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI - SOSPENSIONI	<p>Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.</p>

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

